



COMUNE DI FOGGIA

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SUPERAMENTO DEL "DIGITAL DIVIDE"

art. 15 della Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022
in attuazione della Legge Regionale n. 32 del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Servizio Sociale e Prevenzione

RENDE NOTO CHE

Vista la determina regionale n. 1105 del 13/10/2023 con cui la Regione Puglia ha accettato la manifestazione di interesse e ha assegnato al Comune di Foggia risorse per 21.000,00 euro nonché le economie derivanti dall'annualità precedente, sono aperti i termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico al fine dell'assegnazione di contributi economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso (così come definiti dall'art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021 cioè modem, router, e tutte le apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet) e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 .

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Per la partecipazione all'Avviso il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- **essere in possesso di un'attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a euro 9.360,00** – a tal fine, sarà ammissibile il solo valore Isee di tipo “ordinario”, come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 come rinnovato dall'art. 73 della Legge Regionale 51/2021. L'attestazione rilasciata da Inps dovrà essere vigente alla data della domanda del cittadino e non presentare omissioni e/o difformità.;
- **residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia** - il biennio verrà calcolato alla data di pubblicazione dell'Avviso comunale ai cittadini.;
- **residenza nel Comune di Foggia;**
- **cittadinanza italiana o Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione**, ai sensi del D. Lgs. n.30 del 06/02/2007 **o Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido;**
- **contestuale assunzione dell'obbligo, da parte di almeno un componente**

del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o le certificazioni equivalenti rispondenti pienamente ai requisiti europei e nazionali come ad esempio la certificazione ECDL /ora ICDL), entro un anno dall'erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all'art.3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l'annualità successiva. Si precisa che:

1) per i cittadini che presentano domanda per la prima volta, dovrà essere prodotta l'autodichiarazione di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e in sede di domanda, dell'assunzione dell'obbligo prevista dall'art. 4 comma 1 lettera c) della L.R. 32/2021 e s.m.i.;

2) per i cittadini già beneficiari del contributo per l'annualità 2022 e che presentano istanza anche per l'annualità 2023, dovrà essere prodotta documentazione attestante l'iscrizione ad un corso di acquisizione delle competenze di base ovvero dell'attestato di conseguimento delle competenze. In tal caso dovrà essere prodotta l'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda, dell'assunzione dell'obbligo prevista dall'art. 4 comma 1 lettera c) della L.R. 32/2021 e s.m.i. per un secondo componente del nucleo familiare.

Art. 2 – ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ad esito della fase istruttoria, nella definizione della graduatoria, il Comune terrà conto, prioritariamente, del valore Isee del nucleo familiare (con preferenza per i valori più bassi) e, in subordine e a parità di valore Isee, ai sensi del comma 2 art. 4 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, dei seguenti titoli di preferenza:

- a. presenza e numero di figli in età scolare presenti nel nucleo familiare, intendendo per età scolare quella minorile;
- b. non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l'accesso a internet;
- c. per le annualità successive alla prima, non aver avuto accesso al beneficio nelle annualità precedenti.

Al fine di garantire l'omogeneità delle valutazioni sull'intero territorio regionale, con Determinazione della Regione Puglia n. 927 del 31 agosto 2023 si è stabilito che sarà assegnato:

- per il criterio di cui alla lettera A), 0,5 punti per ogni figlio;
- per il criterio di cui alla lettera B), 1 punto;
- per il criterio di cui alla lettera C), 2 punti

Art. 3 – SPESE RIMBORSABILI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, il contributo erogato è cumulabile con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;

Al contributo possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 32/2021 e s.m.i., "I Comuni erogano il beneficio (...) in

ragione di quanto effettivamente sostenuto dagli ammessi al beneficio (...).” In base a tale assunto normativo, il contributo regionale potrà essere erogato esclusivamente a rimborso di spese sostenute dal cittadino beneficiario. Sono dunque da escludere erogazioni di contributi effettuate sulla base di preventivi di spesa e forme similari

Le spese ammissibili afferiscono:

- a) il canone mensile di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet;
- b) l’acquisto di strumentazione informatica, ossia dispositivi di primo accesso, quali: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet;
- c) il costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di base: EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base.

Quanto alle predette spese rimborsali si precisa che:

1.a) Spese connesse ad un contratto di abbonamento ad internet

Il contributo potrà riconoscere tali spese esclusivamente a fronte di un contratto già sottoscritto e vigente alla data di acquisizione agli atti del Comune dei giustificativi di spesa richiesti. Il contributo potrà riconoscere fino ad un massimo di 12 mensilità del canone indicato nel contratto di abbonamento, con l’esclusione dal calcolo di eventuali mensilità già oggetto di contributo per l’annualità 2022 (A.D. 831/2022). **Si intende rimborsabile il canone del contratto di abbonamento che riporti data pari o successiva a quella di pubblicazione dell’A.D. n. 927 del 31 agosto 2023 della Regione Puglia. Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo in precedenza saranno prese in considerazione i giustificativi a partire dal 01.01.2023 (escludendo quelle rimborsate già nell’annualità precedente), come da nota della Regione Puglia prot. 116473 del 02.11.2023.**

1.b) Spese connesse all’acquisto di strumentazione informatica

La definizione di cui all’art. 2 co. 1 lett. F) della L.R. 21/2021 fa riferimento letteralmente a “modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet”. Il principio sancito è dunque il “collegamento alla rete internet”. Qualsiasi apparecchiatura tecnologica, sia essa computer laptop, portatile, tablet, smartphone et similia, se presa singolarmente, non consente tale collegamento, se non abbinata a dispositivi di collegamento alla rete (schede SIM, modem, router et similia) e a un abbonamento di accesso alla stessa, con qualunque provider esistente sul mercato. L’ammissibilità della spesa relativa all’acquisto di simili apparecchiature appare dunque pertinente solo se abbinata ad un collegamento ad internet. Tale requisito viene soddisfatto sia qualora il cittadino richieda il rimborso per l’acquisto dimostrando di possedere già, a suo carico, un abbonamento ad internet, sia qualora il cittadino richieda il contributo per entrambe le tipologie di spesa. **Si intende rimborsabile la spesa che riporti data pari o successiva a quella di pubblicazione dell’A.D. n. 927 del 31 agosto 2023 della Regione Puglia. Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo in precedenza saranno prese in considerazione i giustificativi a partire dal 01.01.2023 (escludendo quelle rimborsate già nell’annualità precedente), come da nota della Regione Puglia prot. 116473 del 02.11.2023.**

1.c) Spese per l’acquisizione delle competenze digitali di base

Il contributo potrà essere riconosciuto, sia per i cittadini eventualmente già beneficiari del

contributo per l'annualità 2022 che per gli altri richiedenti risultati ammissibili, a fronte della presentazione di documentazione attestante l'iscrizione ad un corso per l'acquisizione delle competenze digitali di base (EIPASS Basic o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base). **Si intende rimborsabile la spesa che riporti data pari o successiva a quella di pubblicazione dell'A.D. n. 927 del 31 agosto 2023 della Regione Puglia. Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo in precedenza saranno prese in considerazione i giustificativi a partire dal 01.01.2023 (escludendo quelle rimborsate già nell'annualità precedente), come da nota della Regione Puglia prot. 116473 del 02.11.2023.**

Art. 4 – LIMITI DI SPESA RIMBORSABILE

Per effetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 della L. R. 32/2021 e s.m.i., il limite massimo di spesa ammissibile per ogni singolo beneficiario è di € 500,00, in ragione di quanto effettivamente sostenuto dagli ammessi al beneficio. La determinazione dell'importo da riconoscere potrà dunque essere effettuata esclusivamente in base ai giustificativi di spesa trasmessi dal cittadino e valutati idonei dall'ufficio competente.

Non saranno considerati validi i giustificativi già oggetto di rimborso a titolo di contributo Digital Divide per l'annualità 2022.

L'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Art. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

1. l'incompletezza della domanda di partecipazione;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. l'inoltro tardivo della domanda di partecipazione;
4. la mancata allegazione del documento di riconoscimento o della documentazione obbligatoria;
5. l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 o la mancata corrispondenza della spesa documentata con i requisiti e limiti di cui all'art. 3- 4.

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico è disponibile sul sito del Comune di Foggia www.comune.foggia.it e presso lo sportello P.U.A di questo Comune in Via P. Fuiani, 16.

La domanda contiene un questionario – sotto forma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità alla misura e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Foggia.

La domanda dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
- mediante posta elettronica certificata proveniente dall'utenza personale del richiedente, ai sensi della normativa vigente, inviato all'indirizzo P.E.C. del Comune di Foggia: servizisociali@cert.comune.foggia.it. farà fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Foggia, attestata dalla ricevuta di consegna;

In qualsiasi caso le domande dovranno avere obbligatoriamente a pena di esclusione il seguente oggetto.: **“Richiesta contributo regionale DIGITAL DIVIDE”**.

Il modulo da utilizzare è allegato al presente avviso (ALL. 1) che deve essere compilato in tutte le sue parti sottoscrittodal richiedente. Allo stesso dovranno essere allegati:

- copia documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- ISEE in corso di validità;
- copia del codice IBAN/ Postepay Evolution, intestato al richiedente;
- copia documento di identità dell'eventuale soggetto delegato per la riscossione, intestatario del c/c (in caso di conto intestato a soggetto diverso dal richiedente);
- autodichiarazioni attestanti l'assunzione dell'obbligo di partecipazione diretta o di un componente del nucleo familiare ad un corso di formazione informatica.
- alla stessa domanda, i richiedenti devono allegare documentazione contabile (riconducibile fiscalmente al soggetto richiedente o ad altro componente del nucleo familiare – ad es. scontrino parlante – fattura o ricevuta fiscale riportante il codice fiscale) attestante la spesa sostenuta (pagamento del canone di abbonamento per la rete Internet, nonché per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso, acquisto di strumentazione informatica, cosiccome definiti dall'art. 4, comma 5 della L. R. n. 32/2021 e ss.mm.ii (per dispositivi di primo accesso ossia strumentazione informatica si intende: modem, router, tablet, smartphone e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet)

L'incompletezza della compilazione delle domande di partecipazione o la mancanza della documentazione ritenuta obbligatoria ovvero la tardività della domanda sarà motivo di esclusione.

Art. 7 – GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Successivamente si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della graduatoria definitiva e non sarà più possibile apportare revisioni.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi della legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Foggia. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente bando.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'indirizzo: servizisociali@cert.comune.foggia.it.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento per il presente avviso è la Dott.ssa Veronica Leone.

Art. 10 – INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso ed alle modalità di presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi presso il Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia (email servizisociali@comune.foggia.it).

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente - nell'apposita sottosezione "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici /Criteri e modalità" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Veronica Leone

Il Dirigente
Dott.ssa Serafina Croce